REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 93 del 12/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa x senza impegno di spesa

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2021

CIG: Z54319F43E

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Renato Garrone, funzionario amministrativo dell'Ente;

Premesso che nella zona dei Laghi di Avigliana la presenza di acque stagnanti facilita la riproduzione di diverse specie di zanzare, che pungono uomini ed animali ed arrecano fastidio;

Ricordato che in particolari condizioni ambientali la riproduzione di questi insetti può portare a densità tali da provocare gravi e pericolose infestazioni;

Ritenuto dover contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al sostanziale miglioramento della qualità della vita anche al fine di garantire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore turistico, come previsto dall'art.1 della L.r.75/95;

Premesso che l'ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana dal 1994 attua il programma di lotta biologica ai culicidi, oltre che nel territorio dell'area protetta, anche nell'ambito del territorio dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant'Antonino di Susa;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 28 del 20.12.2018 "Approvazione Convenzione tra l'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e i Comuni di Avigliana, Trana, Villar Dora e Sant'Antonino di Susa per la gestione degli interventi di contenimento della fauna culicidica. Triennio 2019 – 2021";

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 17 del 16.11.2020 "Parco naturale dei Laghi di Avigliana: adozione del piano di fattibilità del progetto di lotta biologica alle zanzare. Campagna 2021";

Ricordato che il suddetto progetto è stato trasmesso all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente in qualità di referente della Regione Piemonte per il prescritto parere;

Considerato che:
- non è ancora pervenuto all'Ente Parco il parere sul progetto tecnico – economico per l'anno 2021 soggetto a finanziamento ai sensi della L.R. n. 75/95, predisposto dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente in qualità di referente della Regione Piemonte, in merito all'ammissibilità degli importi relativi alle spese da sostenere per lo svolgimento della campagna larvozanzaricida per l'anno 2021;

- il competente Settore della Regione Piemonte non ha ancora inviato alcuna comunicazione in merito all'erogazione della restante parte di finanziamento per l'attuazione del programma di lotta biologica ai culicidi per l'anno 2021;

- con l'art. 3 della Convenzione approvata dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 28/2018, i Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant'Antonino di Susa hanno approvato la realizzazione dell'attività di lotta ai culicidi per l'anno 2021, che prevede la partecipazione economica a loro carico pari al 50% del costo totale del progetto, in attesa dell'eventuale cofinanziamento regionale;

- il Comune di Avigliana, in qualità di Ente capofila, affida lo svolgimento in proprio dell'attività all'Ente di Gestione dell'Area Protetta, in virtù dell'esperienza maturata sul campo nel corso degli anni e di quella acquisita in termini organizzativi e di coinvolgimento della popolazione locale nella prevenzione e lotta;

Richiamato il Decreto n. 07 del 21.0.2021, con il quale il Presidente dell'Ente stabiliva:

- di mantenere per l'anno 2021, la gestione in proprio degli interventi sui territori interessati;

- di autorizzare il Direttore dell'Ente ad impegnare le somme necessarie per l'avvio del programma di lotta biologica ai culicidi per l'anno 2021;

- di dare mandato al Direttore dell'Ente di avviare il progetto fino alla concorrenza dei costi riportati in capitolato e relativi alle disponibilità finanziarie derivanti dagli impegni assunti dai Comuni interessati integrabili con l'eventuale finanziamento assegnato dal competente Settore della Regione Piemonte;

Considerata la necessità di avviare il progetto fino alla concorrenza dei costi secondo le disponibilità finanziarie derivanti dagli impegni assunti dai Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant'Antonino di Susa, integrabili con l'eventuale finanziamento assegnato dal competente Settore della Regione Piemonte, in quanto è nel periodo primaverile che si registrano le maggiori infestazioni larvali;

Valutata la necessità di procedere alla cattura di esemplari di culicidi presenti sul territorio, per la determinazione della popolazione di appartenenza, al fine di intraprendere una lotta mirata continuando, in tal modo, l'azione intrapresa nell'anno 1994;

Visto che la cattura di soggetti adulti è possibile mediante il posizionamento di speciali trappole ad anidride carbonica solida;

Attesa la necessità di acquistare dell'anidride carbonica solida per la preparazione e la messa in funzione delle trappole in dotazione all'Ente;

Richiamato l'art. 1 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP s.p.a. e constatato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all'Ente;

Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di fornitura inferiore alle soglie definite dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 1 del Decreto-legge n. 76 del 2020 e convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Richiamato l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;

Considerato che l'importo di fornitura è inferiore ad € 5.000,00 per cui è possibile prescindere dalla procedura MEPA;

Visto il preventivo presentato dalla Ditta GemGas s.r.l. con sede operativa e amministrativa in via Cavalier Virginio Tedeschi, 1 a Settimo Torinese (TO) che ha quantificato in € 3,93/Kg I.V.A. esclusa il costo per la fornitura del prodotto di che trattasi;

Ritenuto di dover assegnare la fornitura alla suddetta ditta che soddisfa i requisiti posti da questa amministrazione e risulta più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico;

Visto il Capitolato generale d'appalto ed in particolare il Capo I° "Oggetto e descrizione dell'appalto" articolo 4 (ammontare dell'appalto) dove si evince che la somma a disposizione del Referente Tecnico – Scientifico dell'Ente per l'acquisto dell'anidride carbonica solida è pari ad € 218,00 + € 47,96 di I.V.A. 22% per un totale di € 265,96;

Stabilito, per i motivi sopraccitati, di quantificare in € 265,96 I.V.A. inclusa l'importo complessivo per l'acquisto dell'anidride carbonica solida secondo l'importo quantificato nei limiti dei finanziamenti già impegnati da ciascun Ente partecipante al Progetto (50% del costo complessivo);

Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all'applicabilità della L.R. 8/84;

Acquisiti per l'affidamento in oggetto:

- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;
- il CIG n. Z54319F43E;
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. ;

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 04.05.2021 "Approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021 – 2023" ;

Valutate le disponibilità sul cap. 46600 del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 nel quale sono stati iscritti i contributi dei Comuni al progetto per l'anno 2021;

Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare alla ditta GemGas s.r.l. (P. I.V.A. 06395890012) con sede operativa e amministrativa in via Cavalier Virginio Tedeschi, 1 a Settimo Torinese (TO), la fornitura di 55,47 kg di anidride carbonica solida per un costo di € 218,00 + € 47,96 di I.V.A. 22% per un totale di € 265,96;

- di impegnare la somma di € 265,96 con imputazione al cap. 466 “Progetto dezanzarizzazione” del Bilancio annuale 2021 che presenta adeguata disponibilità;

- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011: u.2.02.02.02.005;

- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)